

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Direzione Generale per le Tematiche Familiari e Sociali e la Tutela dei
diritti dei Minori
Servizio Handicap**

CIRCOLARE 3 luglio 2002

PROT. DPSP/III/H

**OGGETTO: linee di indirizzo per l'erogazione dell'indennità prevista
dall'art. 39, comma 1, della Legge 28 dicembre 2001, n.448 a favore dei
lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi**

A

Tutti gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria

E. p.c.

*Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria dello Stato*

Direzione generale per le politiche previdenziali

*Direzione generale per la gestione del Fondo Nazionale per le Politiche
Sociali*

LORO SEDI

Premessa

Con la presente circolare, d'intesa con la Direzione Generale per le politiche previdenziali, si forniscono linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 39, commi 1 e 2 della legge 28 dicembre 2001, n.448 che prevede la corresponsione di un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori

dipendenti (il cui ammontare mensile per l'anno 2002 è di 392,69 euro) in favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi che hanno raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica.

Nella necessità di predisporre le procedure che rendano operante la corresponsione del beneficio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha concertato con il Ministero dell'Economia e Finanze e con l'INPS le modalità di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari e la certificazione necessaria secondo termini di snellezza operativa.

Campo di applicazione

Il beneficio di cui sopra nasce come prestazione a sostegno del reddito da attribuire alla generalità dei lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti.....) affetti da talassemia major o drepanocitosi così come diagnosticate dai competenti organi medici.

A questo fine è consentito il cumulo del suddetto beneficio sia con la retribuzione lavorativa sia con qualsiasi prestazione pensionistica .

Ente erogatore e procedura

L'indennità, posta a carico dello Stato, è concessa ed erogata dall'Inps anche qualora i requisiti contributivi siano stati accreditati presso altri Enti previdenziali.

Per una maggiore fruibilità da parte dei beneficiari la prestazione sarà corrisposta con cadenza mensile per tredici mensilità.

La domanda per la concessione dell'assegno deve essere presentata alla sede INPS del territorio di residenza del soggetto che richiede la prestazione e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a- documentazione sanitaria che certifichi il soggetto affetto da talassemia major (morbo di Cooley) o drepanocitosi (anemia falciforme), rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche operanti per la diagnosi e la cura della talassemia, drepanocitosi ed emoglobinopatie ;

b- documentazione, rilasciata dai competenti enti previdenziali, attestante l'anzianità contributiva posseduta; qualora il requisito contributivo richiesto ai

fini del beneficio sia già stato maturato presso uno dei predetti enti, tale documentazione è sostituita da apposita certificazione; nel caso in cui il soggetto possieda periodi contributivi presso l'INPS, tale Istituto procede comunque d'ufficio ad accertare il possesso del predetto requisito contributivo.

Con circolari operative l'INPS indicherà alle sedi territorialmente competenti procedure atte a definire le modalità di riscontro successive all'accertamento dei requisiti richiesti.

Risorse finanziarie

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà al trasferimento all'INPS delle risorse necessarie a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all'art. 20 della Legge 328 2000 per una somma di 1,03 milioni di euro, così come stabilito dall'articolo 39, comma 2, legge 448/2001.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO